



L'individuazione dello Stato di residenza fiscale delle persone fisiche

Domicilio e residenza fiscale: nozioni e differenze

15/07/2025

Dott. Elia CUNZI – Expert Comptable

Domicilio fiscale: secondo diritto francese.



Il domicilio fiscale in diritto francese è definito **dall'articolo 4 del Codice tributario francese (CGI)**

Questo concetto è caratterizzato dalla presenza di almeno uno dei seguenti criteri alternativi:

- 1. Il domicilio o il luogo di residenza principale in Francia;**
- 2. L'esercizio in Francia di un'attività professionale non accessoria;**
- 3. Il centro degli interessi economici in Francia;**
- 4. Per i dipendenti statali distaccati all'estero, l'assenza di imposta personale su tutti i loro redditi nel paese in cui si opera.**

Giurisprudenza e attualità amministrativa.



- **La cittadinanza** non è un criterio pertinente ai sensi dell'articolo 4 ter del codice generale delle imposte.
- **Il centro degli interessi economici** corrisponde al luogo in cui vengono effettuati i principali investimenti, al luogo in cui vengono svolte le attività professionali o al luogo da cui deriva la maggior parte dei redditi.
- **L'abitazione** è il luogo in cui il contribuente ha il centro dei suoi interessi familiari, anche se, per motivi professionali, soggiorna altrove temporaneamente o per la maggior parte dell'anno.
- **La giurisprudenza**, attraverso la sentenza "Schneider Electric" del 2008, prevede che tale nozione sia subordinata alla nozione di residenza fiscale in caso di conflitto con una convenzione internazionale. In Francia questa posizione sarà confermata dalla Legge Finanziaria per il 2025 e questo punto sarà dettagliato in seguito nella sezione specifica dell'articolazione tra domicilio e residenza.

Il concetto di residenza fiscale determinato dal diritto dei trattati.



Quando l'applicazione del diritto interno di due Stati contraenti comporta la doppia residenza fiscale, i trattati prevedono una rigorosa gerarchia di criteri sussidiari per determinare la residenza fiscale del contribuente:

- 1. Abitazione di residenza permanente;**
- 2. Centro degli interessi vitali (legami personali ed economici più stretti);**
- 3. Luogo di soggiorno abituale;**
- 4. Cittadinanza;**
- 5. Accordo amichevole tra le autorità fiscali dei due Stati previsto dall'articolo 25 del modello di convenzione dell'OCSE (CE, 13 maggio 1983, Dr. fisc. 1983. 1030 "Per risolvere queste difficoltà, i trattati fiscali prevedono una procedura speciale, nota come "procedura amichevole". Si tratta di un ricorso specifico e stragiudiziale che consente al contribuente interessato di adire lo Stato di residenza per chiedergli di esaminare il suo caso "dialogando" con l'altro Stato. Questa procedura è di natura bilaterale, in quanto coinvolge due amministrazioni. Si dice "amichevole", perché mira alla risoluzione della controversia mediante accordo tra gli Stati").**

È quindi necessario osservare questi punti in ordine di importanza nel determinare la residenza fiscale di un contribuente.

Articolazione e gerarchia delle nozioni.



- Nel caso di una convenzione fiscale, il concetto di residenza fiscale convenzionale prevale sulla nozione francese di domicilio fiscale: una persona che soddisfa i criteri dell'articolo 4 B del codice tributario francese non sarà considerata domiciliata a fini fiscali in Francia se la convenzione gli attribuisce come residenza quella dell'altro Stato.
- La convenzione internazionale si applica per evitare le doppie imposizioni, ma anche per determinare la residenza fiscale **anche nell'effettiva assenza di doppia imposizione**, nel rispetto del principio di superiorità del trattato sul diritto nazionale.

Applicazione della sentenza Schneider Electric:

- Il rapporto tra diritto interno e diritto convenzionale è strutturato come segue: il giudice tributario verifica in primo luogo il rispetto dei criteri interni, poi applica, se necessario, i criteri dell'accordo di risoluzione della controversia in materia di residenza (CE 19 dicembre 1975, n° 84774-91895, Plén. sopra citata; CE 13 maggio 1983, n. 28831, sezione: RJF 7/83 n. ***In virtù di tale principio, spetta al giudice tributario, quando è investito di una controversia relativa a una convenzione bilaterale, esaminare innanzitutto la normativa fiscale nazionale per verificare se, a tale titolo, l'imposizione contestata sia stata validamente stabilita e solo successivamente, in caso affermativo, determinare se tale convenzione ostacoli o meno l'applicazione della legge fiscale.***



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos